

PERMESSI PER ATTIVITA' DI STUDIO

chiarimento dal Ministero

Il Ministero della Giustizia segue l' orientamento dell'ARAN e, certo di maggior affidamento, la sentenza della Cassazione n.10344/2088 citata nella nota e che alleghiamo a beneficio di tutti.

La Corte di Cassazione interpreta la norma contrattuale (del CCNL enti locali ma con la stessa formulazione di quella del CCNL Ministeri) nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi **soltanto** per frequentare i corsi indicati in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all' esigenza di preparazione degli esami ovvero per altre attività complementari.

In breve: i permessi sono utilizzabili solo per frequentare le lezioni e non per preparare gli esami.

Anche se riteniamo questa interpretazione profondamente lesiva del diritto allo studio non riteniamo opportuno avviare nessuna azione legale ritenendola, vista l' autorevole giurisprudenza, persa in partenza.

Ce ne ricorderemo quando si discuterà il prossimo Contratto Collettivo ... se il testo sarà chiaro, nessuno avrà la possibilità di interpretare.

Sentiamo il dovere di aggiungere che, purtroppo, sappiamo che qualche lavoratore ha abusato di queste agevolazioni, "sfruttando" per motivi personali i permessi di studio, sappiamo anche che questi abusi "circoscritti" causano un enorme danno ai tanti che, veramente, ne avrebbero pieno diritto.

Paola SARACENI
347.0662930

Claudia RATTI
333.8653062